

degli Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari, debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di istituire una tassa che presenta le caratteristiche della tassa sull'inquinamento disciplinate dal Decreto d'urgenza n. 50/2008, come successivamente modificato e integrato, tassa imposta all'atto della prima immatricolazione in Romania di autovetture di occasione importate che precedentemente sono state immatricolate in altri Stati membri, tenuto conto che autovetture di occasione immatricolate in Romania non sono state soggette alla stessa tassa nel caso in cui costituiscono oggetto di alcune transazioni e sono immatricolate nuovamente.

- 2) Se l'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europea), secondo comma, che mira ad eliminare elementi atti a proteggere il mercato nazionale e a violare i principi di concorrenza, vieti l'istituzione di una tassa sull'inquinamento per le autovetture, imposta all'atto della prima immatricolazione in Romania di autovetture di occasione importate, precedentemente immatricolate in altri Stati membri, tenuto conto che con il Decreto d'urgenza n. 218/2008 sono esentate dall'obbligo del versamento della tassa sull'inquinamento «gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4, aventi cilindrata non superiore a 2 000 cm³, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4, immatricolati per la prima volta in Romania o in altri Stati membri dell'Unione europea nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009 inclusi», vale a dire la categoria di autovetture che corrisponde alle caratteristiche tecniche delle autovetture prodotte in Romania, favorendo in tal modo il settore nazionale di produzione di autovetture.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 20 gennaio 2011 — Marianne Scheunemann/Finanzamt Bremerhaven

(Causa C-31/11)

(2011/C 113/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Marianne Scheunemann

Convenuta: Finanzamt Bremerhaven

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 56, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea in combinato disposto con l'art. 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea, debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che prevede, ai fini del calcolo dell'imposta di successione gravante su un'eredità, che la

partecipazione compresa nel patrimonio personale, come socio unico in una società di capitali con sede e direzione in Canada, venga valutata in base al valore pieno, mentre in caso di acquisizione di una siffatta quota di una società di capitali con sede o direzione nel territorio nazionale venga concessa una franchigia per specifici beni e il valore residuo venga preso in considerazione esclusivamente nella misura del 65 % del suo importo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 26 gennaio 2011 — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL/Région wallonne

(Causa C-41/11)

(2011/C 113/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL

Convenuta: Région wallonne

Questione pregiudiziale

Se il Conseil d'État,

- adito con ricorso di annullamento del decreto del Governo vallone 15 febbraio 2007, che modifica il libro II del Codice dell'ambiente, costituente il Codice dell'acqua, nella parte relativa alla gestione sostenibile dell'azoto in agricoltura,
- pur constatando che detto decreto è stato adottato senza rispettare la procedura prescritta dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE⁽¹⁾, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ed è, pertanto, incompatibile con il diritto dell'Unione europea e deve essere annullato,
- ma nel constatare al contempo, che il decreto impugnato rappresenta un'esecuzione vantaggiosa della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE⁽²⁾, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole,
- possa differire nel tempo gli effetti dell'annullamento giurisdizionale per un breve periodo, necessario per il rifacimento dell'atto annullato, al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, nel diritto dell'Unione sull'ambiente, una qualche concreta attuazione.

⁽¹⁾ GU L 197, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 375, pag. 1.